

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5953 del 25/11/2021
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DITTA CASCINA BRONTOLA SOCIETA' AGRICOLA ATTIVITA': COLTIVAZIONI, AGRITURISMO E TRASFORMAZIONE PRODOTTI SVOLTE IN LOC. BRONDOLI N. 2 IN COMUNE DI GAZZOLA.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6123 del 25/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno venticinque NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Premesso che:

- con nota del Suap del Comune di Gazzola del 17/09/2021, acquisita al prot. ARPAE n. 143642 in pari data, è stata presentata dalla Ditta CASCINA BRONTOLA S.A., con sede legale a Gazzola (PC), Località Brondoli 2, (P.Iva 01723630339) l'istanza finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex art. 3 del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l'attività di "coltivazioni, agriturismo e trasformazione prodotti" svolta in Loc. Brondoli n. 2 in Comune di Gazzola (PC), per il seguente titolo in materia ambientale:
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale;

Considerato che:

- con nota prot. n. 147949 del 27/09/2021 è stata richiesta documentazione a perfezionamento e completamento dell'istanza;
- con nota prot. ARPAE n. 153708 è stata acquisita la documentazione a perfezionamento e completamento dell'istanza;
- con nota prot. n. 156910 del 12/10/2021 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90;

- con nota prot. n. 163013 del 22/10/2021 è stata richiesta alla Ditta la documentazione integrativa;
- con nota prot. ARPAE n. 168835 del 03/11/2021, è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi, (rif. Attività n. 15 del 15/11/2021 - Sinadoc n. 26045/2021), risulta che:

- lo stabilimento è costituito da n° 4 fabbricati: fabbricato A adibito all'attività di vendita prodotti e lavorazione materie prime prodotte in azienda (farine e ortaggi) dotato di servizio igienico e piccolo laboratorio; fabbricato B adibito all'attività di agriturismo (ristorazione e alloggio) con sala ristorante di 35 mq. superficie esterna di 50 mq., cucina e servizi igienici; edificio C adibito ad alloggio con cucina e servizio igienico; edificio D adibito ad abitazione dei proprietari, con cucina e servizi igienici;
- presso l'insediamento è presente uno scarico (S1) di acque reflue industriali assimilate alle domestiche (carico organico pari a circa 32 A.E.) costituito dall'unione dei reflui generati dai 4 edifici e precisamente:
 - acque reflue industriali assimilate alle domestiche provenienti dal laboratorio dell'edificio A e dal servizio igienico trattate mediante una fossa Imhoff, un degrassatore ed un dissabbiatore (per le acque di lavaggio dei prodotti ortofrutticoli);
 - acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e dalla cucina dell'edificio B trattate mediante una fossa Imhoff ed un degrassatore;
 - acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e dalla cucina dell'edificio C trattate mediante una fossa Imhoff ed un degrassatore;
 - acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e dalle cucine dell'edificio D trattate mediante una fossa Imhoff ed un degrassatore;
- le acque reflue in uscita dai suddetti trattamenti confluiscono ad un impianto di depurazione a fanghi attivi (potenzialità di progetto pari a 32 A.E.);
- i reflui in uscita dal depuratore di cui sopra recapitano nel corpo idrico superficiale "Rio dei Ronchi" (S1);
- il pozzetto di prelievo fiscale è ubicato immediatamente a valle del depuratore a fanghi attivi, così come rappresentato nella "Tav. 1 - Planimetria reti fognarie – Rev. 2 del 02/11/2021" trasmessa con le integrazioni del 03/11/2021;

Atteso che:

- con nota prot. n. 156918 del 12/10/2021 è stata richiesta la relazione tecnica al Servizio Territoriale di ARPAE relativamente alla matrice scarichi;
- il Servizio Territoriale di ARPAE, con nota del 09/11/2021 prot. n. 172513, ha espresso parere favorevole all'adozione dell'Aua, con prescrizioni riportate nel presente provvedimento;
- con nota prot. n. 159836 del 18/10/2021 è stato richiesto all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale il nulla osta/assenso allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale "Rio dei Ronchi";
- con nota prot. ARPAE n. 173391 del 10/11/2021, è stata acquisita la determinazione n. 516 del 08/11/2021 con cui l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale ha rilasciato il nulla osta, con prescrizione, all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui trattasi;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta CASCINA BRONTOLA S.A., con sede legale a Gazzola (PC), Località Brondoli 2, (P.Iva 01723630339) per l'attività di "coltivazioni, agriturismo e trasformazione prodotti" svolta in Loc. Brondoli n. 2 in Comune di Gazzola (PC), per il seguente titolo in materia ambientale:

- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale "Rio dei Ronchi";

2. di impartire, per lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche avente recapito in corpo idrico superficiale "Rio dei Ronchi", **le seguenti prescrizioni:**

- a) tutti i pozzetti d'ispezione posti sulle linee di raccolta delle acque di scarico, compreso quello atto ai prelievi di legge, devono essere sempre accessibili. In particolare il pozzetto di prelievo fiscale (da individuarsi nel primo pozzetto a valle del depuratore a fanghi attivi nella "PLANIMETRIA RETI FOGNARIE" Tavola n. 1 - rev. n. 2 del 02/11/2021) deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un'agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue;
- b) il volume ed il carico organico delle acque reflue da depurare avviate all'impianto di trattamento non devono in alcun caso risultare superiori alla massima potenzialità depurativa prevista per lo stesso;
- c) le aree interessate dagli impianti di trattamento delle acque reflue devono essere mantenute costantemente sgombre e facilmente ispezionabili;
- d) la rete fognaria deve essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione, si dovrà provvedere, pertanto, con opportuna frequenza allo svuotamento dei materiali sedimentati;
- e) deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento oltre che dell'impianto a fanghi attivi anche del dissabbiatore, dei pozzetti degrassatori e delle fosse Imhoff. Al fine di ottenere una buona efficienza, si dovrà, in particolare provvedere periodicamente alla rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo dei degrassatori, al materiale sedimentato nel dissabbiatore così come si dovrà provvedere all'espurgo dei fanghi nell'impianto a fanghi attivi e nelle fosse Imhoff. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- f) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
- g) deve essere garantita la costante funzionalità del misuratore di portata installato sulla rete di approvvigionamento idrico;
- h) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Gazzola e ad ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, i provvedimenti adottati ed i tempi necessari per il ripristino della normalità. Una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti con le stesse modalità previste per la comunicazione del disservizio;
- i) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Gazzola e all'ARPAE (SAC e ST) ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

3. di fare salvo che i fanghi e qualsiasi rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;

4. di dare atto che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Gazzola per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune

di Gazzola;

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021- 2023 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di ARPAE.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.